SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 aprile 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1990.

Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise con sede di normale convocazione in Catania . . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 16 marzo 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale SS. Annunziata dipendente dall'unità sanitaria locale n. 61 di Savigliano . . . . . Pag. 3

DECRETO 23 marzo 1990.

Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali . . . . . Pag. 4

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 27 marzo 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Gruppo servizi finanziari, in Venaria, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza . . . . . Pag. 10

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Peschiera Borromeo dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un portico agricolo da parte di Lovarelli Sergio. (Deliberazione n. IV/50212) . . . . . Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una linea elettrica a 15 kV da parte della soc. ENEL - zona di Breno. (Deliberazione n. IV/50213). Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Caiolo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la sistemazione, arginatura e ricostruzione del ponte in località Forno, in Valle del Livrio, da parte del comune di Caiolo. (Deliberazione n. IV/50214) . . . . Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ricostruzione del rifugio Tedeschi da parte della Società escursionisti milanesi. (Deliberazione n. IV/50215) . . . . Pag. 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di fognatura comunale in località «Ponte Bondio» da parte dell'amministrazione comunale di Livigno. (Deliberazione n. IV/50216) . . . . Pag. 15

Università di Siena

DECRETO RETTORALE 29 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 16

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

DECRETO RETTORALE 15 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 18

CIRCOLARI

Cassa depositi e prestiti

CIRCOLARE 27 marzo 1990, n. 1173.

Istruzioni integrative alla circolare n. 1164. . . . . Pag. 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 29 marzo 1990 . . . . Pag. 26

Ministero dell'ambiente: Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione PO 2000» . . . . . . Pag. 28

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Determinazione degli importi del prelievo supplementare sul latte bovino. Pag. 28

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione . . . . Pag. 28

Autorizzazione all'Università di Macerata ad accettare due donazioni. . . . . Pag. 28

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione. . . . . Pag. 28

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni. . . . . Pag. 28

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione . . . . Pag. 28

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione . . . . Pag. 28

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni. . . . . Pag. 28

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. . . . . . . Pag. 29

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla scuola media statale «G. M. Fasiani» di Garessio ad accettare una donazione. . . . . Pag. 29

Autorizzazione alla scuola media statale «Galilei» di Bari ad accettare una donazione . . . . Pag. 29

Autorizzazione alla scuola media statale «O. Palumbo» di Trani ad accettare una donazione . . . . Pag. 29

Autorizzazione alla scuola media statale «Gustavo Colonnetti» di Pollone ad accettare una donazione . . . . Pag. 29

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Momigliano» di Ceva ad accettare una donazione . . . . Pag. 29

Autorizzazione alla scuola media statale «Il Passignano» di Tavarnelle Val di Pesa ad accettare una donazione Pag. 29

Autorizzazione alla scuola media statale «Carelli» di Conversano ad accettare una donazione . . . . Pag. 30

Autorizzazione alla scuola media statale «M. De Mennato» di Ponte ad accettare una donazione. . . . . Pag. 30

Autorizzazione alla scuola media statale «I. Calvino» di Alano di Piave ad accettare una donazione . . . . . Pag. 30

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della società cooperativa «Santa Croce», in Roccaromana, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 30

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1990.

Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise con sede di normale convocazione in Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287;

Considerata la urgente necessità al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire una nuova sezione di corte di assise presso il tribunale di Catania;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 23 novembre 1989;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Presso il tribunale di Catania è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise con sede di normale convocazione in Catania.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto, che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive modificazioni.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1990

COSSIGA

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1990
Registro n. 22 Giustizia, foglio n. 133

TABELLA

CORTI DI ASSISE

N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari
	(*Omissis*)		
3	Catania Catania	Caltagirone - Catania	Uomini 660 Donne 660
	Siracusa	Modica - Ragusa Siracusa	Uomini 330 Donne 330
	(*Omissis*)		

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

90A1506

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 marzo 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale SS. Annunziata dipendente dall'unità sanitaria locale n. 61 di Savigliano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 61 di Savigliano, in data 27 luglio 1989, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 18 novembre 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 gennaio 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale SS. Annunziata di Savigliano è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso il pronto soccorso dell'ospedale SS. Annunziata di Savigliano anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'ospedale stesso.

Art. 3.

Le operazioni di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Caramello dott. Guido, primario della divisione di oculistica dell'unità sanitaria locale n. 61 di Savigliano;

Rinaldi dott. Claudio e Bocci dott. Emanuele, assistenti medici presso la divisione di oculistica dell'unità sanitaria locale n. 61 di Savigliano.

Le operazioni di cui al punto *b)* del presente decreto debbono essere eseguite dal seguente sanitario:

Caramello dott. Guido, primario della divisione di oculistica dell'unità sanitaria locale n. 61 di Savigliano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 61 di Savigliano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A1508

DECRETO 23 marzo 1990.

Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1968), modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 29 marzo 1985);

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 17 luglio 1970), modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1976);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978);

Vista la legge 2 giugno 1988 n. 218 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 1988), recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1988, n. 343 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 agosto 1988);

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1989), relativo alla produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1989) - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Considerato che le spese necessarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali ai fini di provvedere all'acquisto ed all'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, sul cap. 5941/Tesoro - Fondo sanitario nazionale del corrente esercizio finanziario;

Considerato che, al fine di assicurare un uniforme approvvigionamento nelle quantità necessarie dei vaccini in questione, occorre stabilire i quantitativi dei vaccini che dovranno essere prodotti dai diversi istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento dei prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico, stabiliti con decreto ministeriale 1° luglio 1989, in relazione all'aumento del costo di produzione dei singoli vaccini;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1990 le spese per l'acquisto dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico nonché di altre malattie infettive e diffusive, disposte ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale (cap. 5941/Tesoro - parte spese correnti).

Art. 2.

Le modalità di produzione dei singoli vaccini presso gli istituti zooprofilattici sperimentali ed i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

L'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti presso gli istituti zooprofilattici sperimentali nonché la ripartizione dei suddetti prodotti tra le regioni e le province autonome avverrà in base al programma concordato, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tra il Ministero della sanità ed i rappresentanti dei servizi veterinari delle regioni e delle province autonome, tenuto conto dell'attività profilattica svolta nel biennio precedente e delle specifiche indicazioni da ciascun ente formulate per il 1990.

Le regioni e le province autonome, in conformità dell'art. 7, secondo comma, della legge sopra citata, provvedono all'acquisto ed alla distribuzione dei vaccini previsti dal presente decreto.

L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1990 concernente il Fondo sanitario nazionale.

Art. 3.

Vaccino contro l'afta epizootica

Sono incaricati della produzione del vaccino contro l'afta epizootica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, delle Venezie, con sede in Padova e dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, sino al numero di dosi indicato a fianco di ciascun istituto, dosi che devono essere pronte per la distribuzione alle regioni e province autonome a partire dalle date sotto specificate:

I.Z.S. di Perugia: 4.000.000 dosi al 15 settembre 1990

I.Z.S. di Brescia: 2.500.000 dosi al 15 settembre 1990

I.Z.S. di Padova: 10.000.000 dosi al 1° dicembre 1990

Totale . 16.500.000 dosi

Nell'eventualità che sia necessario sottoporre a trattamento vaccinale animali della specie suina esposti al pericolo dell'infezione, l'istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia si impegna a fornire vaccino antiaftoso monovalente per suini.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 735 a dose trivalente bovina oltre IVA ed in L. 735 a dose monovalente per suini, oltre IVA.

Art. 4.

Vaccino contro la peste suina classica

Sono incaricati della produzione del vaccino contro la peste suina classica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, dell'Abruzzo e del Molise, con sede in Teramo, al numero di dosi a fianco di ciascun istituto indicato: che devono essere pronte a partire dalle date sottospecificate:

I.Z.S. di Brescia: 800.000 dosi al 20 febbraio 1990

I.Z.S. di Perugia: 800.000 dosi al 15 marzo 1990

I.Z.S. di Teramo: 800.000 dosi al 10 maggio 1990

Totale . . . 2.400.000 dosi

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 295 a dose, oltre IVA.

Art. 5.

Vaccino contro la rabbia

L'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, è incaricato della produzione del vaccino contro la rabbia con il ceppo ERA almeno sino al numero delle dosi sottoindicate:

I.Z.S. di Perugia . . . . 400.000 dosi

Totale . . . 400.000 dosi

Il prezzo d cessione del prodotto è fissato in L. 390 a dose, oltre IVA.

Art. 6.

Vaccino contro il carbonchio ematico

Sono incaricati della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico gli istituti zooprofilattici sperimentali del Mezzogiorno, con sede in Portici (Napoli), e della Puglia e Basilicata, con sede in Foggia, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascun istituto indicato:

I.Z.S. di Portici . . . . . 200.000 dosi bovine
180.000 dosi ovine
350.000 dosi caprine-equine

I.Z.S. di Foggia . . . . . 1.000.000 dosi bovine
2.000.000 dosi ovine

Totale: 1.200.000 dosi bovine
Totale: 2.530.000 dosi ovine-caprine-equine

Il prezzo di cessione del prodotto è di L. 170 a dose bovina, oltre IVA e di L. 85 a dose ovina-caprina-equina oltre IVA.

Art. 7.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, produttori dei vaccini di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità, nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti devono attenersi ai relativi capitolati tecnici allegati al presente decreto.

Per l'aggiornamento dei predetti capitolati tecnici e per eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.

Art. 8.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti e della materia prima per la produzione di prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1990

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

CAPITOLATO TECNICO

COMPOSIZIONE - CONTROLLO - CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE DEL VACCINO CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Cap. I

Vaccino antiaftoso per bovino

Il vaccino antiaftoso da utilizzare nelle campagne vaccinali obbligatorie deve avere le seguenti caratteristiche:

vaccino trivalente con i sottotipi O1, A5, C1, preparato con i ceppi distribuiti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia su indicazione dell'Istituto superiore di sanità.

A) *Composizione:*

a) antigene ottenuto mediante coltivazione in vitro, sufficiente a garantire nella prova di efficacia una capacità protettiva sul bovino equivalente ad una potenza bovina (P.b.) non inferiore a 7 D.P. 50 osservate; potenze bovine inferiori sono accettate purché il valore garantito sia maggiore o uguale a 3;

b) idrossido di alluminio contenente ossido di alluminio all'1,40% oppure bentonite (idrosilicato di Al) depurata all'1,50% nelle quantità ritenute idonee dall'istituto produttore;

c) saponina nella quantità e qualità ritenute idonee dall'istituto produttore;

d) inattivato mediante l'azione combinata del calore, del formolo e di aziridina;

e) dose vaccinale: ml 5.

B) *Controlli:* ciascuna serie di vaccino deve essere sottoposta di controlli di sterilità, efficacia ed innocuità, secondo le modalità impartite dal Ministero della sanità.

In particolare: per serie si intende una miscela omogenea di più produzioni di vaccino corrispondenti ad un numero di dosi vaccinali trivalenti non superiori a 5 milioni. Qualora una serie di vaccino venga suddivisa in più lotti di confezionamento, su ciascun lotto, l'istituto produttore deve eseguire i controlli di sterilità ed indicare sulla confezione, in aggiunta al numero di serie, un numero e lettera che contraddistingua ciascun lotto.

Il controllo di efficacia va effettuato su bovini di età compresa tra 18 e 22 mesi, che risultino privi di anticorpi antivirus aftosi. Per ogni prova di protezione di ciascun tipo di virus, dovranno essere impiegati 3 gruppi di almeno 5 bovini inoculati rispettivamente, con il vaccino in toto e diluizioni dello stesso nelle proporzioni di 1/4 e 1/16, più un gruppo di controllo di 3 unità.

La prova di protezione sul bovino di cui sopra viene effettuata presso l'Istituto superiore di sanità o presso gli istituti zooprofilattici sperimentali dotati di laboratori autorizzati dal Ministero della sanità. I controlli di cui sopra debbono essere eseguiti secondo le modalità impartite dal Ministero della sanità.

Cap. II

Vaccino antiaftoso per suini

Il vaccino per suini deve avere le seguenti caratteristiche:

A) *Vaccino monovalente per suini adsorbito all'idrossido di alluminio o alla bentonite:*

a) composizione: antigene ottenuto mediante coltivazione in vitro, preparato con il tipo e sottotipo indicato dal Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, adsorbito all'idrossido di alluminio contenente ossido di alluminio all'1,40% oppure alla bentonite, contenente silicato di alluminio all'1,50%, inattivato a mezzo dell'azione combinata del calore, del formolo e di aziridina e quindi controllato preventivamente su bovino nei riguardi dell'efficacia;

b) ciascuna dose di vaccino deve contenere almeno 4 dosi vaccinali bovine (28 D.P. 50).

B) *Vaccino monovalente per suini in emulsione oleosa:*

a) composizione: antigene ottenuto mediante coltivazione in vitro, preparato con il tipo e sottotipo indicato dal Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, adsorbito all'idrossido di alluminio all'1,40% oppure alla bentonite, contenente silicato di alluminio all'1,50% inattivato a mezzo dell'azione combinata del calore, del formolo e di aziridina e quindi, controllato preventivamente su bovino nei riguardi dell'efficacia;

b) olii minerali leggeri ed esteri di acidi grassi con alcooli polivalenti;

c) ciascuna dose di vaccino deve contenere almeno 2 dosi vaccinali bovine (14 D.P. 50).

C) *Controlli:* per i controlli dei vaccini indicati ai punti A) e B) valgono le stesse procedure e modalità indicate al cap. I, paragrafo B).

Per il controllo di efficacia si fa riferimento alla capacità protettiva dell'antigene previamente accertata su bovino.

D) Il volume della dose vaccinale per suini viene stabilito, di volta in volta, dal Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, sulla base della capacità protettiva previamente accertata su bovino, di cui al punto C) del presente capitolo.

Cap. III

Condizioni particolari

a) Il vaccino deve avere la validità di un anno dal giorno in cui sono terminati i controlli ufficiali dell'Istituto superiore di sanità.

b) L'istituto produttore deve impegnarsi a provvedere a propria cura e spesa alla consegna del vaccino al primo destinatario.

c) L'istituto produttore deve assumere l'impegno di rispondere degli eventuali incidenti vaccinali imputabili direttamente a deficienze del vaccino nonché degli eventuali casi di morte attribuibili a shock anafilattico, dettagliatamente documentati anche dall'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.

Norme per il confezionamento e l'imballaggio del vaccino antiaftoso:

a) il vaccino deve essere contenuto in flaconi muniti di tappo perforabile inamovibile;

b) i flaconi possono avere le seguenti capacità:

250 ml pari a 50 dosi;
100 ml pari a 20 dosi;
50 ml pari a 10 dosi;
25 ml pari a 5 dosi;

c) ciascun flacone deve essere posto in apposito astuccio di cartone;

d) la spedizione del prodotto può essere effettuata in scatole contenenti il numero dei flaconi di volta in volta richiesti;

e) su ciascun flacone e relativo astuccio deve essere apposta una etichetta con la seguente dicitura:

Istituto zooprofilattico sperimentale..
(Direttore: prof..)

Vaccino trivalente AOC

Composizione: virus aftoso dei tipi O, A, C, adsorbito a......... inattivato con .... ed aggiunto di saponina.

Indicazione: immunizzazione attiva di bovini, ovini e caprini nei confronti dei tipi OAC di virus aftoso. Impiegare il vaccino a scopo preventivo.

In casi eccezionali, soggetti ipersentibili possono manifestare sintomi di shock anafilattico, per cui il veterinario deve essere pronto ad intervenire con la necessaria terapia.

Uso: agitare accuratamente prima dell'uso. Inoculare esclusivamente per via sottocutanea: nei bovini al terzo inferiore della giogaia, negli ovini e caprini alla punta dello sterno.

Dosi: bovini ml 5, ovini e caprini ml 2:

Serie n.................................
Lotto n...............................
Data di preparazione...
Data di scadenza...
Conservare da + 2°C a + 6°C.

Ogni flacone e relativo astuccio devono riportare una scritta chiaramente leggibile in colore rosso.

«Fornitura gratuita - vietata la vendita»
Ministero della sanità - S.S.N.

Vaccino antiaftoso monovalente .... per suini adsorbito a..

Composizione: virus aftoso tipo .... adsorbito a..
inattivato con.., ed aggiunta di saponina.

Indicazione: immunizzazione attiva dei suini nei confronti del virus aftoso indicato. Impiegare il vaccino a scopo preventivo.

Uso: Agitare accuratamente prima dell'uso.

Inoculare preferibilmente per via sottocutanea.

Dosi: suini ml 2:

Serie n.................................
Lotto n...............................
Data di preparazione...
Data di scadenza...
Conservare da + 2°C a + 6°C.

Ogni flacone e relativo astuccio devono riportare una scritta chiaramente leggibile in colore rosso.

«Fornitura gratuita - vietata la vendita»
Ministero della sanità - S.S.N.

Vaccino antiaftoso monovalente .... per suini in emulsione oleosa.

Composizione: virus aftoso tipo................................ inattivato con ...., ed emulsionato con olii minerali leggeri ed esteri di acidi grassi con alcoli polivalenti.

Indicazione: immunizzazione attiva dei suini nei confronti del tipo di virus aftoso indicato. Impiegare il vaccino a scopo preventivo.

Uso: Agitare accuratamente prima dell'uso. Inoculare per via sottocutanea. L'inoculazione per via intramuscolare può procurare alterazioni dei tessuti sede di inoculo.

Dosi: suini ml 2:

Serie n.................................
Lotto n...............................
Data di preparazione..
Data di scadenza..
Conservare da + 2 °C a + 6 °C.

Ogni flacone e relativo astuccio devono riportare una scritta chiaramente leggibile in colore rosso.

«Fornitura gratuita - vietata la vendita»
Ministero della sanità - S.S.N.

CAPITOLATO TECNICO

COMPOSIZIONE - CONTROLLO - CONSERVAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEL VACCINO CONTRO LA PESTE SUINA CLASSICA

Art. 1.

Per quanto riguarda la preparazione ed il controllo del vaccino contro la peste suina classica vivo, lapinizzato e liofilizzato, dovranno seguirsi le seguenti modalità:

A) Il vaccino dovrà essere una preparazione ottenuta da milze di conigli provenienti da allevamenti esenti da microorganismi patogeni, sacrificati al momento dell'acme febbrile consecutivo alla inoculazione intravenosa di un ceppo di virus lapinizzato della peste suina classica

I conigli virus produttori, dopo il prelevamento dei tessuti per la raccolta del virus, dovranno essere distrutti. Durante la preparazione del vaccino non potranno aggiungersi antibiotici come penicillina e streptomicina. Potranno essere aggiunti degli stabilizzanti appropriati per la liofilizzazione del prodotto.

Il ceppo utilizzato per la preparazione del vaccino dovrà essere sprovvisto di potere patogeno residuale per gli animali della specie suina mediante adattamento al coniglio, ma dovrà conservare il potere antigene. Il lotto di semenza dovrà risultare sterile ed esente da virus estranei.

All'uopo dovranno essere inoculati con il ceppo di semina suinetti recettivi del peso di circa 30 kg provenienti da allevamenti sani, per via intramuscolare con una dose di vaccino. I soggetti così trattati dovranno essere messi a contatto di altri suinetti dello stesso peso e della stessa provenienza, tenuti in osservazione per circa un mese; tutti i soggetti dovranno sopravvivere ed essere in buone condizioni di salute.

I soggetti posti a contatto dovranno essere sensibili all'inoculazione di un ceppo patogeno di virus.

Dovranno, inoltre, essere inoculati dei soggetti al termine della gestazione per via intramuscolare con una dose di vaccino: i suinetti nati dovranno essere tenuti in osservazione per circa un mese a rimanere in buone condizioni di salute.

B) Il vaccino dovrà essere sottoposto ai seguenti controlli:

a) saggio di innocuità: dovranno essere inoculati per via intramuscolare dei suinetti recettivi del peso di circa 30 kg con 10 dosi di vaccino ricostituito secondo le prescrizioni. I soggetti mantenuti in osservazione per ventuno giorni, al di fuori di una ipertermia temporanea, non dovranno presentare sintomi di malattia;

b) assenza di microorganismi contaminanti: il vaccino dovrà essere sterile;

c) potenza del vaccino: la potenza viene espressa come il numero delle dosi protettive al 50% (D.P. 50) per suino contenute nella dose vaccinale. Il vaccino deve contenere almeno 100 (D.P. 50) per dose.

Si utilizzano 2 gruppi di 5 suinetti ciascuno, che vengono inoculati per via intramuscolare con:

1/40 della dose vaccinale (I gruppo);
1/160 della dose vaccinale (II gruppo).

Altri 2 suinetti sono utilizzati come controllo.

Dopo 14 giorni dalla vaccinazione sia i suinetti vaccinati che i controlli sono inoculati, per via intramuscolare, con un virus patogeno della PSC in quantità tale che porti a morte i controlli nel giro di 7-8 giorni (la sospensione del virus patogeno è costituita da sangue defibrinato di suini infettati sperimentalmente e salassati in fase preagonica).

I suini di controllo muoiono nel giro di 7-8 giorni, mentre i soggetti vaccinati vengono tenuti in osservazione per 14 giorni.

In base al numero dei suinetti vaccinati che sopravvivono senza presentare alcun segno clinico di PSC viene calcolato, con gli usuali metodi statistici, il numero di D.P. 50 contenute in una dose di vaccino;

d) controllo per la presenza di sostanze antimicrobiche: il vaccino non dovrà contenere penicillina e streptomicina secondo quanto previsto dalla F.U., VIII Edizione.

Per quanto concerne il confezionamento, la distribuzione e la consegna del vaccino contro la peste suina classica dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

il virus lapinizzato ceppo cinese liofilizzato dovrà avere una validità di un anno; la data di scadenza verrà stabilita dal giorno in cui sono terminati i controlli ufficiali da parte dell'Istituto superiore di sanità;

il prodotto dovrà essere contenuto in flaconi di vetro muniti di tappo perforabile inamovibile e confezionato come segue:

a) da 10 dosi un flacone di 10 dosi di virus liofilizzato ed un flacone contenente cc 20 di diluente;

b) da 20 dosi un flacone di 20 dosi di virus liofilizzato ed un flacone contenente cc 40 di diluente;

c) da 25 dosi un flacone di 25 dosi di virus liofilizzato ed un flacone contenente cc 50 di diluente;

ciascuna confezione dovrà essere posta in apposito astuccio di cartone;

il confezionamento per la spedizione dovrà essere effettuato come segue:

a) in scatole contenenti 250 confezioni da 10 dosi;

b) in scatole contenenti 100 confezioni da 20/25 dosi.

Su ogni flacone contenente il virus liofilizzato e su ogni astuccio dovrà essere apposta una etichetta con le seguenti indicazioni:

nome e sede dell'istituto produttore;
nome e cognome del direttore;
la denominazione del prodotto;
la dizione «per uso veterinario»;
il volume totale del contenuto del recipiente e il numero delle dosi;
il numero della partita;
le condizioni di conservazione alla temperatura di + 2°C e + 6°C;
la data di scadenza;
la specie animale alla quale il vaccino è destinato;
il tipo di virus utilizzato;
via di somministrazione;
la segnalazione di qualsiasi sostanza suscettibile a provocare una reazione secondaria;
la segnalazione di eventuali controindicazioni per l'uso del vaccino;
la natura e la quantità del diluente da aggiungere (trattandosi di un vaccino liofilizzato);
la dizione «il vaccino deve essere utilizzato immediatamente dopo la sua ricostituzione»;
la dose consigliata;
la dizione in rosso «fornitura gratuita - vietata la vendita»;
sul flacone contenente il diluente dovrà essere apposta la dicitura «diluente - acqua distillata sterile e soluzione fisiologica sterile».

Ogni confezione dovrà essere munita del foglio illustrativo con le modalità d'uso.

Il quantitativo di vaccino da fornire dovrà essere confezionato, in via di massima, per il 10% in flaconi da 10 dosi, per il 90% in flaconi da 20/25 dosi.

Il vaccino dovrà essere mantenuto, fino al momento della consegna, in luogo fresco ed al riparto della luce, preferibilmente fra + 2°C e + 6°C, sotto la diretta responsabilità dell'istituto produttore.

La partita di vaccino commissionata sarà considerata idonea e pronta per l'uso dopo che l'Istituto superiore di sanità avrà completato con esito favorevole i prescritti controlli di efficacia, innocuità, sterilità e rilasciato apposito certificato di avvenuto controllo della partita stessa con esito favorevole.

L'istituto dovrà provvedere alla consegna del vaccino a propria cura e spese.

La spedizione del vaccino dovrà avvenire in razionali imballaggi isotermici, soprattutto se è prevedibile che il prodotto stesso impieghi più di 24 ore per raggiungere dal luogo di spedizione la sede di destinazione. La consegna del prodotto dovrà essere effettuata entro il termine massimo di venti giorni decorrenti dalla data di ricezione di ciascuna ordinazione.

Resta inteso che l'istituto fornitore dovrà assumere l'impegno di rispondere direttamente degli eventuali incidenti vaccinali, imputabili a deficienza del vaccino, sia per quanto riguarda la preparazione, l'efficacia, l'innocuità nonché gli effetti collaterali.

CAPITOLATO TECNICO

CONTROLLO - COMPOSIZIONE - CONSERVAZIONE - DISTRIBUZIONE - VALIDITÀ E CONFEZIONAMENTO DEL VACCINO ANTIRABBICO CEPPO ERA

a) *Controllo.*

L'istituto produttore a seguito di ordinazione, dovrà approntare il quantitativo di dosi vaccino richiesto per le operazioni di controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità. Entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione di tale ordinazione, l'Istituto superiore di sanità dovrà rilasciare il certificato attestante l'avvenuto controllo con esito favorevole.

Qualora l'Istituto superiore di sanità non avesse ultimato nel periodo di cui sopra i controlli di propria competenza, il termine di novanta giorni sarà protratto di altri quindici giorni.

b) *Composizione.*

La composizione del vaccino antirabbico da colture di tessuto, ceppo ERA, dovrà essere come segue:

da una dose, costituita da 2 cc. di liquido diluitore (acqua bidistillata sterile) e da una opportuna quantità di liquido colturale liofilizzato di cellule renali di suino infettate con virus attenuato della rabbia, ceppo ERA;

da cinque dosi, costituita da 10 cc. di liquido diluitore (acqua bidistillata sterile) e da una opportuna quantità di liquido colturale liofilizzato di cellule renali di suino infettate, con virus attenuato della rabbia, ceppo ERA.

c) *Confezionamento.*

Il virus liofilizzato dovrà essere contenuto in flaconi di vetro, muniti di tappo perforabile inamovibile.

Il diluente dovrà essere contenuto in flaconi di vetro con tappo perforabile inamovibile oppure in fiale.

La confezione per il contenimento del vaccino dovrà essere costituita come segue:

per una dose: un flacone contenente una dose di virus liofilizzato ed un flacone o fiale contenente cc 2 di diluente;

per 5 dosi: un flacone contenente cinque dosi di virus liofilizzato ed un flacone o fiala contenente cc 10 di diluente.

Ciascuna delle due suddette confezioni dovrà essere posta in apposito astuccio di cartone.

d) *Conservazione, validità e distribuzione.*

Il vaccino dovrà essere mantenuto, fino al momento della distribuzione, in luogo fresco ed al riparo della luce preferibilmente fra + 2°C e + 6°C sotto la diretta responsabilità dell'istituto.

I quantitativi di vaccino ordinati dovranno avere la validità di un anno dal giorno in cui sono terminati i controlli ufficiali da parte dell'Istituto superiore di sanità ed in particolare, all'atto della consegna, un periodo di validità non inferiore a sessanta giorni.

L'istituto dovrà provvedere alla consegna dei quantitativi di vaccino entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione di ciascuna lettera di ordinazione.

Il vaccino ordinato dovrà essere inviato a cura e spese dell'istituto produttore ai competenti uffici, confezionato in razionali imballaggi isotermici.

Il confezionamento per la spedizione dovrà essere effettuato come segue:

scatole contenenti 500 astucci da una dose;
scatole contenenti 200 astucci da 5 dosi.

Il quantitativo di vaccino, oggetto della fornitura, dovrà essere confezionato in linea di massima, per il 5% in flaconi da una dose e per il 95% in flaconi da 5 dosi.

Su ogni flacone contenente il virus liofilizzato e sul relativo astuccio dovrà essere apposta una etichetta con le seguenti indicazioni: «Istituto produttore - nome e cognome del direttore - vaccino contro la rabbia - virus attenuato da colture di tessuto, ceppo ERA - liofilizzato - uso veterinario».

Composizione per una dose cc 2 di liquido diluitore (acqua bidistillata sterile) e un'opportuna quantità di liquido colturale di cellule renali di suino liofilizzato, infettato con virus attenuato dalla rabbia, ceppo ERA.

Impiego: nei cani e in altri animali domestici (specificale quali) dopo tre mesi di età.

Non è consentito l'uso del vaccino ceppo ERA nel gatto (in grassetto o sottolineato).

Validità ....
Preparazione n. .... del...
Scadenza ....
Conservare in luogo fresco ed al riparo della luce tra 2°C e 6°C.
Utilizzare il vaccino entro 30' dalla reidratazione.
Distruggere il flacone dopo l'uso.

Resta inteso che l'istituto fornitore dovrà assumersi l'impegno di rispondere direttamente degli eventuali incidenti vaccinali imputabili a deficienza del vaccino, sia per quanto riguarda la preparazione, l'efficacia, l'innocuità, nonché gli effetti collaterali.

CAPITOLATO TECNICO

COMPOSIZIONE - CONSERVAZIONE - CONTROLLO E CONFEZIONAMENTO DEL VACCINO CONTRO IL CARBONCHIO EMATICO

a) *Tipo di vaccino da impiegare e validità.*

Il vaccino da fornire contro il carbonchio ematico (C.E.) dovrà essere costituito da una sospensione di spore di B. Antracis viventi in soluzione fisiologica (addizionata di saponina allo 0.75% - 10%). Inoltre tale vaccino dovrà contenere almeno 100.000 spore per ml. e comunque corrispondere alla formula registrata.

Impiego di vaccino (alla saponina) a differente patogenicità per bovini, ovini e per equini-caprini.

Per tali specie di animali dovranno essere impiegati i vaccini con diversa patogenicità e secondo le dosi a fianco indicate:

bovini - non oltre 6 mesi di età: 1/4 di cc;
bovini - non meno di 6 mesi di età ed ovini, caprini, equini, 1/8 di cc.

Il vaccino deve avere la validità di un anno dal giorno in cui sono terminati i controlli ufficiali dell'Istituto superiore di sanità.

b) *Confezioni: il vaccino da fornire dovrà essere confezionato come segue:*

bovini ed ovini: fiale da 5 cc e da 10 cc rispettivamente in scatole da 10 e da 5 fiale;

equini e caprini: fiale da 2 cc e da 5 cc in scatole da 10 fiale.

Sulle fiale dovrà essere incollata una etichetta ed incisa a fuoco la seguente indicazione:

Istituto produttore - Vaccino contro il C.E.
Tipo - (bovini, ovini oppure equini-caprini)
Serie n. .... data di preparazione ....
e data di scadenza..

Sulle scatole dovrà essere apposta una etichetta di colore bianco per il tipo destinato ai bovini ed ovini e di colore verde per quello destinato agli equini e caprini.

Inoltre, su ogni etichetta dovranno essere trascritte le seguenti indicazioni:

Istituto produttore - Nome e cognome del direttore - Vaccino contro il carbonchio ematico per bovini - ovini e caprini-equini - Uso veterinario - Serie n. .... data di preparazione, di scadenza ed estremi del controllo dell'Istituto superiore di sanità.

Conservare in frigo alla temperatura di + 4°C.
Distruggere idoneamente il flacone dopo l'uso.
Fornitura gratuita.
Vietata la vendita (scritta in colore rosso).

In ogni confezione dovrà essere incluso il foglietto illustrativo conforme al modello allegato.

c) *Il vaccino da fornire dovrà essere approntato nelle seguenti preparazioni:*

per bovini ed ovini: 50% in fiale da 5 cc; 50% in fiale da 10 cc;
per equini-caprini: 70% in fiale da 5 cc; 30% in fiale da 2 cc.

d) *Controlli:* l'istituto produttore a seguito di ordinazioni dovrà approntare il quantitativo di dosi di vaccino richiesto per le operazioni di controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Entro il termine di giorni 90, decorrenti dalla data di ricezione di tale ordinazione, l'Istituto superiore di sanità dovrà rilasciare il certificato attestante l'avvenuto controllo con esito favorevole.

Qualora, però, l'Istituto superiore di sanità non avesse ultimato entro il termine sopra indicato i controlli di propria competenza, il termine di 90 giorni, sarà protratto di altri 15 giorni.

e) *Consegna:* il vaccino ordinato dovrà essere spedito a cura e spese dell'istituto produttore confezionato in razionali imballaggi isotermici, soprattutto se è prevedibile che il prodotto impieghi più di 24 ore per raggiungere, dal luogo di spedizione, gli uffici di destinazione.

I quantitativi di vaccino di volta in volta ordinati dovranno essere consegnati presso le sedi destinatarie entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di ricezione di ciascuna lettera di ordinazione.

Resta inteso che l'istituto fornitore dovrà assumere l'impegno di rispondere direttamente degli eventuali incidenti vaccinali, imputabili a deficienza del vaccino, sia per quanto riguarda la preparazione, l'efficacia, l'innocuità, nonché gli effetti collaterali.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 34/1968 reca: «Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della morva, della peste equina, della peste suina classica ed africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche».

— La legge n. 745/1975 reca: «Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali».

— La legge n. 833/1978 reca: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale».

90A1487

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 marzo 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Gruppo servizi finanziari, in Venaria, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria;

Vista la richiesta di parere, ai sensi degli articoli 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, da parte del tribunale di Torino, concernente, in particolare, l'effettiva natura dell'attività esercitata dalla S.r.l. Gruppo servizi finanziari, con sede in Venaria (Torino), iscritta nel registro delle imprese della cancelleria del tribunale di Torino al n. 3292/87, iscritta al registro ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino al n. 704285, partita I.V.A. 05353980013;

Visto il parere ministeriale in data 11 gennaio 1990, con il quale è stato espresso il nulla osta all'assoggettamento della S.r.l. Gruppo servizi finanziari, con sede in Venaria (Torino), alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto, dalla documentazione trasmessa dal tribunale di Torino, si evince come la S.r.l. Gruppo servizi finanziari medesima abbia operato una raccolta di mezzi finanziari presso il pubblico dei risparmiatori tramite mandati a gestire le somme conferite con ampia discrezionalità;

Vista la sentenza del 18 gennaio 1990, depositata in data 25 gennaio 1990, con la quale il tribunale di Torino ha dichiarato l'insolvenza della società «S.r.l. Gruppo servizi finanziari», con sede in Venaria (Torino), ed ha, inoltre, riconosciuto applicabile alla società stessa l'art. 3-*bis* del sopra citato decreto-legge n. 27/87 e, pertanto, la stessa assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa e non al fallimento;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, all'assoggettamento della S.r.l. Gruppo servizi finanziari alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché alla nomina dei relativi organi della procedura;

Decreta:

1. La S.r.l. Gruppo servizi finanziari, con sede in Venaria (Torino), iscritta nel registro delle imprese della cancelleria del tribunale di Torino al n. 3292/87, iscritta al registro ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino al n. 704285, partita I.V.A. 05353980013, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14/4;

3. Sono nominati componenti del comitato di sorveglianza presso la S.r.l. Gruppo servizi finanziari, i signori:

dott. Giuseppe Giachino, nato a Fossano (Cuneo) il 14 settembre 1943, domiciliato in Torino, corso Matteotti, 21, con funzioni di presidente;

prof. avv. Crastolla Fernando nato il 27 aprile 1935, con studio in via Crescenzio, 2, Roma;

dott. Roberto Leone, nato a Roma il 7 giugno 1935, residente in Roma, via Lago di Lesina, 26.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1509

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Peschiera Borromeo dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un portico agricolo da parte di Lovarelli Sergio. (Deliberazione n. IV/50212).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Lovarelli Sergio per la realizzazione di portico agricolo su area ubicata nel comune di Peschiera Borromeo, mappale 6, foglio 57, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 23 agosto 1966, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale, come evidenziato dalla delibera della giunta municipale n. 526 dell'11 luglio 1989.

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione dell'esiguo intervento richiesto;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti nella presenza di corsi d'acqua minori limitati da filari a contorno degli alvei da salvaguardare e incentivare come forma tipica del paesaggio agrario con la conservazione del reticolo idrografico superficiale;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Peschiera Borromeo, mappale 6, foglio 57, dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel

Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale del 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Peschiera Borromeo copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 22 dicembre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A1493

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una linea elettrica a 15 kV da parte della soc. ENEL - zona di Breno. (Deliberazione n. IV/50213).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla soc. ENEL - zona di Breno, per la realizzazione di linea elettrica a 15 kV su area ubicata nel comune di Corteno Golgi, mapp. (come in deliberato), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel porre rimedio ad una situazione di precarietà;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale dell'opera;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesaggistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi, mappali 25 e 7, foglio 47, e mappali 86, 137, 31, 138 e 2, foglio 25, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 8 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale del 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Corteno Golgi, copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 22 dicembre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A1494

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Caiolo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la sistemazione, arginatura e ricostruzione del ponte in località Forno, in Valle del Livrio, da parte del comune di Caiolo. (Deliberazione n. IV/50214).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Caiolo per la realizzazione di ponte e sistemazione alveo del torrente Livrio, su area ubicata nel comune di Caiolo, foglio 26, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *c)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella tutela dell'ambiente ove sono ubicati i maggenghi e a salvaguardia della transitabilità della zona, frequentata, soprattutto, dai caricatori d'alpe. Quanto sopra è attestato dalla deliberazione della giunta comunale n. 167 del 21 settembre 1989;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in relazione al progetto in esame;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico e che gli stessi non contrastano con quanto proposto, in quanto l'intervento si colloca in un quadro di manutenzione del territorio montano. Nel caso specifico, infatti, si intende recuperare un ponte che costituisce l'unico attraversamento del torrente lungo l'intera valle del Livrio e ripristinare l'alveo che è stato profondamente alterato dagli eventi dell'estate 1987;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Caiolo, foglio 26, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Caiolo copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affiché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 22 dicembre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A1495

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ricostruzione del rifugio Tedeschi da parte della Società escursionisti milanesi. (Deliberazione n. IV/50215).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma delle legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'Associazione escursionisti milanesi, per la ricostruzione del rifugio Tedeschi, su area ubicata nel comune di Pasturo, mappale 2477, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 16 luglio 1980, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nella possibilità di ricostruzione del rifugio Tedeschi, distrutto da una slavina nell'anno 1986, opera questa finalizzata alla conservazione di uno dei luoghi più caratteristici e tradizionali della zona montana di Pasturo;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opera in argomento ripristinano una situazione modificata da un evento naturale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Pasturo, mappale 2477, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Pasturo copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affiché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 22 dicembre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A1496

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di fognatura comunale in località «Ponte Bondio» da parte dell'amministrazione comunale di Livigno. (Deliberazione n. IV/50216).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*,

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma delle legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale Livigno per la realizzazione di fognatura in località «Ponte Bondio» su area ubicata nel comune di Livigno, mappale 497, 261, 264, 265, 270, 271, 456, 272, 276, 273, 274, 457, 278, 441, 513, 283, 286, 308 e 290, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nella tutela ambientale dell'inquinamento idrico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesaggis co-

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione:

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno, mappali 497, 261, 264, 265, 270, 271, 456, 272, 276, 273, 274, 457, 278, 441, 513, 283, 286, 308 e 290, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affiché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 22 dicembre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A1497

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 29 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936 n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con le quali veniva chiesto l'istituzione della scuola diretta a fini speciali in dietologia e dietetica applicata;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 maggio 1989, per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali in dietologia e dietetica applicata;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto dell'Università degli studi di Siena, relativo alle scuole dirette a fini speciali, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in dietologia e dietetica applicata, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola diretta a fini speciali di dietologia e dietetica applicata

Art. 179. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di dietologia e dietetica applicata presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di preparare personale qualificato da affiancare al personale medico per la dietoterapia.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di dietologia e dietetica applicata.

Art. 180. — Il corso degli studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro studenti.

Art. 181. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 182. — Sono ammessi alla prova per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande e risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e della valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 183. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) primo semestre:

fisica (*);

statistica medica (*);

biologia generale (*);

anatomia e istologia (*);

chimica e propedeutica biochimica (*);

chimica biologica.

b) secondo semestre:

chimica degli alimenti;

fisiologia umana;

microbiologia e microbiologia clinica (*);

geografia economica e sociologia;

tecniche di laboratorio applicate agli alimenti e all'alimentazione;

igiene;

igiene degli alimenti.

2° Anno:

parassitologia;

fisiologia della nutrizione;

patologia e fisiopatologia generale (*);

tossicologia alimentare;

biochimica della nutrizione e del ricambio;

legislazione alimentare.

3° Anno:

dietologia e dietoterapia;

medicina interna;

gastroenterologia e malattie apparato digerente;

malattie del metabolismo e della nutrizione;

malattie della nutrizione e dello sviluppo dell'infanzia;

malattie dell'apparato cardiovascolare e renale;

psicologia dell'alimentazione ed educazione alimentare;

merceologia;

tecnologia alimentare e conservazione degli alimenti.

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili con altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 184. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: clinica pediatrica, puericultura, neonatologia, patologia medica.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 185. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, addì 29 agosto 1989

Il rettore: BERLINGUER

90A1511

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 15 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 22 gennaio 1986 con la quale è stata approvata la proposta relativa al riordinamento della Scuola di specializzazione in medicina dello sport;

Vista la delibera del senato accademico del 28 gennaio 1986;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 marzo 1986;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 luglio 1987 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina dello sport;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nella parte sesta, delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, al titolo VIII, facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», gli articoli dal 467 al 471, relativi allo statuto della scuola di specializzazione in medicina dello sport sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 467. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con un'adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 468. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 469. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».

Art. 470. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 471. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologica e propedeutica;
b) fisiopatologica;
c) valutativa e medico-preventiva;
d) terapeutica e riabilitativa;
e) psicologica;
f) tecnico-sportiva;
g) medico-legale e assicurativa.

Art. 472. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologica e propedeutica:
anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato motorio;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
auxologia, somatometria e biotipologia;
dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica dello sport;
fisiologia degli sports;
informatica medica e biometria.

b) Fisiopatologica:
fisiopatologia delle attività sportive;
semeiotica applicata alle attività sportive;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari.

c) Valutativa e medico-preventiva:
valutazione della capacità fisica dell'atleta;
igiene applicata alle attività sportive;
medicina dello sport in età evolutiva.

d) Terapeutica e riabilitativa:
traumatologia degli sports;
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
sport-terapia;
riabilitazione funzionale in medicina dello sport;
fisiochinesiterapia in medicina dello sport.

e) Psicologica:
psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:
sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive;
metodologia dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale assicurativa:
medicina legale assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 473. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 350):

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore . . . . ore 60
fisiologia dell'apparato locomotore . » 60
biochimica dell'esercizio fisico . . . . » 60
fisiologia dell'esercizio fisico I . . . . » 60
auxologia, somatometria e biotipologia . . . . » 60
informatica medica e biometria . . . » 50

Tecnico-sportiva (ore 50):

sistematica, regolamentazione e organizzazione . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfofisiologica propedeutica (ore 170):

fisiologia dell'esercizio fisico . . . . . ore 60
dietetica applicata alle attività sportive » 50
biomeccanica dello sport . . . . » 60

Fisiopatologica (ore 110):

fisiopatologia delle attività sportive . ore 60
farmacologia applicata alle attività sportive e doping . . . . » 50

Psicologica (ore 60):

psicologia dello sport . . . . » 60

Tecnico-sportiva (ore 60):

metodologia dell'allenamento sportivo . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 60):

fisiologia degli sports . . . . ore 60

Fisiopatologica (ore 60):

semeiotica applicata alle attività sportive . . . . » 60

Valutativa e medico-preventiva (ore 170):

valutazione della capacità fisica . . . » 60
igiene applicata alle attività sportive » 60
medicina dello sport in età evolutiva » 50

Terapeutica e riabilitativa (ore 60):

traumatologia degli sports . . . . . . » 60

Medico-legale e assicurativa (ore 50):

medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Fisiopatologica (ore 110):

fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari . . . . . . ore 50
cardiologia dello sport . . . . » 60

Valutativa e medico-preventiva (ore 60):

valutazione della capacità fisica . . . » 60

Terapeutica e riabilitativa (ore 230):

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva . . . . » 60
fisiochinesiterapia in medicina dello sport . . . . » 60
riabilitazione funzionale in medicina dello sport . . . . » 60
sport-terapia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 474. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

1) divisione, servizio, ambulatori e laboratori di cardiologia;
2) laboratorio sperimentale di fisiologia;
3) laboratori ed ambulatori di medicina del lavoro;
4) servizio di recupero e rieducazione funzionale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, addì 15 febbraio 1990

Il rettore: BAUSOLA

Il direttore amministrativo: LOFRESE

90A1512

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 27 marzo 1990, n. 1173.

Istruzioni integrative alla circolare n. 1164.

Alle amministrazioni provinciali e comunali

e per conoscenza:

Alle presidenze delle giunte regionali
Alle prefetture
Ai comitati regionali di controllo
All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)
All'Unione province italiane (U.P.I.)
All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)
Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali

PREMESSA

L'attività della Cassa depositi e prestiti, nei primi mesi di quest'anno, risulterà condizionata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Perciò, premessa indispensabile, prima di entrare nel merito delle nuove norme e dei conseguenti correttivi procedurali, è l'esposizione della direttiva stessa e delle disposizioni attuative.

1. — DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 1990, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1990, nell'ambito delle misure decise per il contenimento delle spese, stabilisce che la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di previdenza debbano regolare gli atti e le procedure concernenti i mutui in modo da ridurre, nel primo semestre dell'anno, l'incidenza delle concessioni e delle erogazioni.

Per dare attuazione alla direttiva il consiglio di amministrazione della Cassa ha stabilito che le risposte negative, le adesioni, le relazioni e le erogazioni non potranno essere disposte prima che siano trascorsi quarantacinque giorni dalla data di protocollo dell'ultima nota idonea al provvedimento relativo, onde ripartire in via generale l'impatto della direttiva senza alterare le ordinarie procedure.

Questo limite per permettere comunque il perfezionamento della documentazione, non si applica alla corrispondenza interlocutoria o istruttoria. Sono esclusi, sempre purché non si superino i limiti stabiliti dalla direttiva, anche i provvedimenti relativi alle opere previste dalle norme speciali nelle città sedi dei campionati mondiali di calcio 1990; i provvedimenti per il risanamento delle unità sanitarie locali (decreto-legge n. 382/1989); i provvedimenti per il risanamento trasporti (legge n. 18/1987).

In conclusione, l'attività della Cassa in conseguenza della direttiva non presenta particolari novità ma solo un rallentamento dell'istruttoria sino al 30 giugno p.v.

2. — DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

Indipendentemente dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri la Cassa depositi e prestiti ha comunicato al C.I.P.E., come disponibilità finanziaria, la stessa cifra dello scorso anno. Pertanto per il 1990 metterà a disposizione di ogni singolo ente:

L. 300.000.000 per i comuni fino a 2.000 abitanti;
L. 500.000.000 per i comuni da 2.001 abitanti a 5.000 abitanti;
L. 100.000 per abitante per i comuni sopra i 5.000 abitanti;
L. 20.000 per abitante per le province;
L. 15.000 per abitante per le comunità montane;
per i Consorzi, per le Aziende e le S.p.a. si farà riferimento alle disponibilità degli enti partecipanti (per le precisazioni procedurali si rimanda al punto specifico).

3. — PRIORITÀ NEGLI INVESTIMENTI.

La delibera C.I.P.E. che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 155/1989, deve stabilire le priorità negli investimenti degli enti locali, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1990.

Essa è sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno con l'unica eccezione concernente le spese manutentive le quali, mentre prima facevano parte del primo gruppo, oggi potranno ottenere il concorso statale relativo al gruppo cui appartiene l'opera stessa. Cioè ad es.: le opere manutentive degli acquedotti godranno della contribuzione massima, diversamente da quelle degli impianti sportivi, appartenenti al secondo gruppo, o da interventi sugli uffici locali, previsti nella terza fascia.

Il concorso dello Stato da applicare alle priorità ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del decreto-legge n. 415/1989 convertito dalla legge n. 38/1990 è rimasto invariato, cioè una contribuzione calcolata su di un piano di ammortamento al saggio del 7% (primo gruppo); 6% (secondo gruppo); 5% (terzo gruppo).

4. — PIANO FINANZIARIO.

La rilevanza dell'innovazione, come elemento propedeutico ad ogni tipo di investimento, fa ritenere necessaria una disamina particolare dei piani finanziari.

Per valutare la validità dei piani finanziari come strumenti che permettano di conoscere la reale situazione economico-finanziaria dell'ente, si ritiene necessario ripercorrere l'*iter* delle varie normative succedutesi nel tempo.

a) *Generalità.*

Partiamo dall'art. 13, comma 3, della legge n. 131/1983 (successivamente modificato dall'art. 9, comma 5, della legge n. 440/1987). Con questa legge si impone agli enti locali di approvare un progetto di investimento nella sua interezza, indipendentemente dal fatto che la sua realizzazione per motivi tecnici o finanziari, venga effettuata per lotti o stralci. In tal modo l'organo consiliare viene a conoscenza dell'intero costo dell'opera e non soltanto di quello del primo intervento. La stessa legge poi, per evitare perizie che stravolgessero le originarie previsioni, ha vietato l'approvazione di perizie suppletive che, nel complesso, superassero del 30% l'importo originariamente previsto per i lavori a base d'asta e/o in economia, forniture ecc. La dichiarata illegittimità delle delibere adottate in difformità, anche se avessero riportato il visto dell'organo regionale di controllo, rende rilevabile il vizio in qualsiasi stadio del procedimento.

Dal punto di vista dell'impatto finanziario sui bilanci dell'ente locale la quantificazione dell'effettivo costo dell'opera pubblica, e la valutazione del limite di indebitamento di cui all'art. 1 della legge n. 43/1978, (che si presenta, però, come limite teorico perché fa riferimento alle grandezze finanziarie iscritte in bilancio, indipendentemente dalla loro effettiva possibilità di acquisizione), non sono esaustive del complesso problema della corrispondenza tra fabbisogni e risorse finanziarie.

Da qui l'art. 4 della legge n. 155/1989, che ha introdotto per gli investimenti degli enti locali «il piano finanziario».

Questo è l'equivalente finanziario del «quadro economico» di un progetto; in quest'ultimo, il costo complessivo dell'opera è suddiviso nei suoi elementi costitutivi; nel «piano» l'impatto complessivo dell'esecuzione dell'opera sul bilancio dell'ente viene suddiviso nelle sue componenti della spesa: «in conto capitale» e «corrente» valutandone la sopportabilità in relazione alle risorse disponibili, con previsione della copertura relativa.

b) *Valutazione dei costi.*

In altre parole, preso atto del costo dell'investimento che si vuole effettuare, quale risulta dal quadro economico del progetto, si determina sia l'ammontare della rata di ammortamento, se si ricorre al mutuo, sia le spese che dovranno essere sopportate, una volta completata l'opera, per la gestione della stessa (personale, forza motrice, centrale termica ecc.).

Sulla base di queste grandezze si dovranno reperire in bilancio le corrispondenti disponibilità. Così il Consiglio dell'ente ha contezza del complesso dei costi da sopportare e, in caso positivo, può approvare il progetto e l'esecuzione dell'opera.

c) *Presupposto di legittimità.*

Per evitare che il piano finanziario venisse ridotto ad un mero documento cartolare privo di efficacia pratica, il legislatore ha posto una serie di accorgimenti che ne fanno, invece, un documento prezioso e vincolante. Innanzi

tutto, l'approvazione del piano è presupposto di legittimità per tutti gli atti relativi all'intervento: delibera di approvazione del progetto, delibera di assunzione del mutuo, bandi di gara ecc., il che significa che, «temporalmente», la delibera consiliare relativa al piano finanziario deve precedere le altre. L'omissione di tale prescrizione rende viziati tutti gli atti successivi con il sorgere di pesanti responsabilità di ordine personale. Tale situazione non può certamente essere sanata «a posteriori» con successiva deliberazione proprio per la chiara indicazione di «presupposto».

D'altra parte è proprio la finalità conoscitiva del piano che rende possibile la scelta: infatti non avrebbe avuto senso, secondo la nuova logica, approvare un progetto indipendentemente dalla valutazione dell'impatto finanziario.

d) *Copertura della spesa.*

Secondo elemento: il piano finanziario, una volta quantificati i costi, deve indicare «le effettive risorse» con le quali verrà fatto fronte ad essi e, conseguentemente, «dimostrare l'effettiva possibilità di pagamento» sia delle rate di ammortamento che delle spese di gestione.

La formulazione della legge è estremamente chiara con la duplice aggettivazione «effettiva»; le risorse indicate nel piano devono essere presenti e spendibili nel momento in cui si delibera e, di conseguenza, non ha alcun fondamento giuridico ed è contrario alla norma la generica indicazione di future e maggiori entrate come copertura finanziaria del piano.

Il piano non può che essere costruito sulle poste di uscita dell'ente e poiché il bilancio è stato deliberato in equilibrio, cioè con l'impegno totale di tutte le entrate, è inevitabile il far riferimento a tagli su spese programmate nel bilancio corrente. Infatti al momento dell'approvazione del piano, trattandosi di atto propedeutico a tutto il procedimento, è ignoto il momento della concessione del mutuo o della fruizione dell'opera; l'indicazione del capitolo o dei capitoli da cui stornare le risorse funziona quindi come una semplice «prenotazione» che non intacca, ovviamente, la capacità di spesa del bilancio corrente.

Ma come avviene, allora il collegamento tra la previsione di piano e l'obbligo di stornare le risorse?

e) *Collegamenti tra «piani» e bilancio preventivo.*

E qui abbiamo il terzo elemento distintivo. Il piano finanziario è un atto autonomo, fine a sé stesso, che contiene delle indicazioni finanziarie relative ad un dato, possibile investimento. Ma questo piano deve essere allegato obbligatoriamente alla relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio, «sino al secondo esercizio successivo all'attivazione dell'investimento». È quindi la relazione previsionale e programmatica che funziona da cinghia di trasmissione tra piani finanziari e stanziamenti di bilancio, perché una volta ottenuti i mutui o attivati gli investimenti, quelle riduzioni di capitoli devono essere effettuate, in forza delle previsioni dei piani finanziari, nel rispettivo esercizio, e di ciò deve essere data contezza nella relazione, anche ai fini della corrispondenza e della congruità delle previsioni: è in questa sede, infatti che, ove fossero intervenute variazioni negli elementi di costo, si dovrà procedere all'adeguamento degli stanziamenti, in positivo o in negativo.

Di converso, è proprio con la relazione previsionale e programmatica che, valutate le maggiori entrate previste nel nuovo bilancio, potranno in correlazione ad esse, essere ripristinati gli stanziamenti per l'effettuazione di quelle spese che si era divisato di non effettuare per permettere la copertura finanziaria degli investimenti.

Particolare attenzione deve essere quindi posta nel tenere in evidenza le indicazioni dei vari piani finanziari mano a mano che vengono approvati e mano a mano che le previsioni si trasformino in obblighi di stanziamento: dato il lungo periodo durante il quale i piani saranno allegati obbligatori della relazione previsionale e programmatica e quindi del bilancio.

f) *Riepiloghi piani approvati.*

Compiuti prospetti riepilogativi, possono rivelarsi indispensabili ad evitare personali responsabilità *ex* art. 25, ultimo comma, della legge n. 144/1989.

Quanto detto trova un'ulteriore riprova nell'approvazione, in sede di conversione del decreto-legge n. 415/1989 (legge n. 38/1990), del comma 2-*bis* dell'art. 13, che prevede l'obbligo del piano finanziario per qualsiasi investimento, indipendentemente dal mezzo di finanziamento.

Pertanto dal 1° marzo u.s. anche per gli investimenti autofinanziati e per quelli previsti dalle leggi speciali, e finanziati con mutui con ammortamento a totale carico dello Stato, sarà necessaria la preventiva deliberazione dei piani finanziari, che, ovviamente, faranno riferimento alle sole spese di gestione.

g) *Assenza di oneri finanziari.*

Per completezza, si deve far presente che possono esservi anche investimenti che non presentino né spese di ammortamento né spese di gestione (esempio: economie, su precedenti mutui concessi, devolute a lavori di manutenzione straordinaria). In tal caso si ritiene sufficiente inserire nelle premesse della delibera che approva il progetto, la giustificazione della non predisposizione del «piano finanziario», per mancanza di oneri diretti ed indotti.

4.1. — PIANI FINANZIARI E CONSORZI.

Un caso particolare da mettere in evidenza è quello dei consorzi.

Di norma i consorzi, salvo che gestiscano servizi produttivi, non hanno autonomia finanziaria pur avendo una propria personalità giuridica distinta da quella degli enti consorziati. Se i consorzi fanno ricorso al credito, sono infatti i singoli enti ad essere responsabili di rata nei confronti dell'ente mutuatario.

Per l'ottemperanza della prescrizione dell'art. 4, sui piani finanziari, i consorzi si presentano ovviamente in posizione anomala, perché, pur essendo titolari del mutuo non sono loro a sopportare gli oneri finanziari, che ricadono sempre sugli enti consorziati: sono questi allora che devono redigere ed approvare, *pro rata*, il piano finanziario.

Tuttavia se è facile determinarne l'onere di ammortamento, non può essere determinata autonomamente la spesa di gestione.

Per poter rimanere nell'ambito di legge prescritto, è necessario da parte del consorzio la predisposizione ed approvazione di un piano o meglio di un quadro globale dei costi finanziari (che per quanto detto non può avere alcuna rilevanza giuridica); sulla base di queste indicazioni i singoli enti consorziati approveranno i rispettivi piani finanziari, avendo a base la «quota» di oneri gravanti su di essi.

Acquisite tutte le approvazioni l'organo volitivo del consorzio potrà provvedere all'approvazione del progetto e dare inizio all'*iter* esecutivo dell'investimento.

Se la garanzia è prestata su entrate derivanti dall'esercizio in economia di servizi produttivi *ex lege* n. 537/1967, si rientra invece nella ordinaria previsione.

5. — PERIZIE.

Il contenuto di molte richieste e la rilevazione di diffusi casi di inosservanza delle vigenti norme nazionali in materia, basati su una errata valutazione delle disponibilità finanziarie, rendono opportuno in questa sede, il richiamo a dette normative, ad evitare «incidenti di percorso».

I mutui della Cassa depositi e prestiti e, ormai anche quelli concessi da altri istituti di credito, hanno sempre specifica destinazione; questa dizione sta a significare che l'oggetto del mutuo è elemento costitutivo del rapporto obbligatorio.

Primaria conseguenza del mutuo di scopo, è quella del collegamento dell'importo dello stesso alla documentazione presa a base in sede istruttoria, per la concessione del mutuo, e la non utilizzabilità delle somme per finalità diverse.

Per le opere pubbliche, l'elemento base è costituito dal progetto esecutivo approvato nelle forme di legge: pertanto le somme ottenute a mutuo non possono essere utilizzate per spesare lavori, forniture, oneri diversi da quelli previsti nel computo metrico e nel quadro economico originario, anche se si verificassero economie per effetto di ribassi d'asta o di minori costi.

L'utilizzo di economie (cfr. punto 14.2 circolare n. 1164) non può essere effettuato se non dopo regolare istruttoria da parte della Cassa, che formalmente concede un nuovo mutuo; infatti se la destinazione delle economie non riguarda opera dello stesso gruppo, l'operazione deve essere nuovamente sottoposta alle deliberazioni del consiglio di amministrazione; se dello stesso gruppo provvede il direttore generale per delega del consiglio di amministrazione.

Molti enti, invece, hanno ritenuto che tutte le volte che si fosse rimasti nell'ambito del mutuo concesso, fosse consentito, senza alcuna particolare procedura, addivenire alla esecuzione di lavori aggiuntivi o procedere a perizie di variante del primitivo progetto.

Per quanto già esposto, al contrario, ci troviamo di fronte a comportamenti illegittimi sia ad effetto interno che esterno; in particolare:

al di fuori dei lavori di somma urgenza, che possono essere disposti dal direttore dei lavori, ma regolarizzati entro trenta giorni o comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza, (art. 23 legge n. 144/1989) qualsiasi variante al progetto originario deve essere approvata dall'organo competente (consiglio o giunta) con apposita perizia suppletiva e/o di variante; questa procedura vale anche per il cosiddetto «quinto d'obbligo» che riguarda i soli rapporti finanziari tra ente appaltante ed appaltatore;

se l'opera è finanziata con mutuo, non può essere stipulato atto di sottomissione o comunque non possono essere ordinati i lavori previsti nella perizia se non dopo che l'ente mutuatario abbia dato il suo assenso: a stretto rigore poiché prima di questo i fondi sono indisponibili, si verrebbe a concretizzare l'ipotesi di cui all'art. 23 della legge n. 144/1989 relativa all'ordinativo senza copertura finanziaria con conseguente nullità degli atti e responsabilità personale dei soggetti coinvolti, dato che le eventuali richieste di erogazione non potrebbero essere soddisfatte dalla Cassa;

il visto del capo dell'ufficio tecnico posto sul certificato di pagamento inviato alla Cassa, in presenza di variazione dell'originario progetto sconosciuto alla Cassa, comporta una piena responsabilità personale poiché induce l'ente finanziatore ad erogare somme in difformità del provvedimento concessivo in violazione della finalità del visto stesso (cfr. punto 15.2 circolare n. 1164);

avuta notizia dell'esistenza di perizie e quindi di esecuzione di lavori in difformità del progetto in base al quale il mutuo concesso, la Cassa sospenderà ogni ulteriore erogazione, richiederà la restituzione delle somme indebitamente percette, e, previa regolarizzazione tecnico-amministrativa del mutuo, potrà riprendere le erogazioni soltanto per i lavori ancora da eseguire.

Sarà a carico dell'ente mutuatario il reperimento dei mezzi per fronteggiare il credito dell'impresa per i lavori eseguiti e non finanziabili dalla Cassa, salvo l'accertamento delle responsabilità di terzi.

Con l'occasione si desidera ribadire che eventuali perizie, approvate per importi superiori al 30% dell'importo del progetto esecutivo originario sono illegittime (art. 13 della legge n. 131/1983 modificato dall'art. 9 della legge n. 440/1987; cfr. punto 9.3 della circolare n. 1164). Pertanto la Cassa potrà procedere all'erogazione in conto mutuo soltanto in base a dichiarazione del segretario, controfirmata dal legale rappresentante dell'ente, che i lavori di cui al certificato di pagamento inviato si riferiscano agli originari lavori ed anche a questo proposito si richiama la responsabilità del capo dell'ufficio tecnico o del direttore dei lavori, ferma restando la necessità per l'ente di procedere alla revoca della delibera illegittima.

Lavori ulteriormente necessari potranno formare oggetto di perizia redatta nei termini di legge, che la Cassa ovviamente potrà finanziare sia nell'ambito del mutuo già concesso sia con la concessione di un nuovo finanziamento.

Tutto ciò premesso, considerato che, come indicato, i comportamenti illegittimi possono essere dipesi in massima parte da una errata convinzione di operare nell'ambito delle norme, ad evitare il formarsi di situazioni di difficoltà di difficile soluzione proprio nel momento in cui si sta varando il nuovo assetto delle autonomie e se ne razionalizza la gestione finanziaria, in via di sanatoria, la Cassa darà egualmente corso alle erogazioni in conto mutuo, nonostante l'intervenuta variazione delle opere eseguite rispetto al progetto originario, purché sussistano, alla data di pubblicazione della presente circolare, le seguenti tre condizioni:

trattasi di lavori sempre inerenti all'opera di cui al progetto originario;

la perizia si mantenga nell'ambito del costo originario;

la perizia sia stata approvata nelle forme di legge.

L'esistenza delle suddette condizioni dovrà naturalmente essere attestata dal segretario dell'ente (vedi modello allegato).

Si invitano tutti gli enti che si trovano nella situazione descritta a trasmettere, la suddetta dichiarazione, senza attendere ulteriori istruttorie.

Per le perizie approvate successivamente alla data di pubblicazione della presente non sarà possibile alcuna sanatoria.

6. — DELIBERE ASSUNZIONE MUTUI.

Al punto 2.3 della circolare della Cassa n. 1164 relativa alle istruzioni generali per l'accesso al credito, è indicata la possibilità di avere delle delibere di assunzione dei mutui adottate dalla giunta, per delega o ai sensi dell'art. 140 del testo unico del 1934.

Tale indicazione era stata conseguenza del mutamento dell'originario orientamento giurisdizionale che dichiarava l'assunzione dei mutui, esclusiva competenza del consiglio dell'ente mutuatario, in forza del vincolo pluriennale sul bilancio dell'ente stesso, con il rafforzativo della maggioranza qualificata.

Ora il TAR Campania con sentenza n. 368 del 28 dicembre 1987 è tornato sulla precedente interpretazione, dichiarando la illegittimità di una delibera consiliare che deleghi alla giunta l'assunzione dei mutui, argomentando che il potere di delega trova, appunto, limite nella esclusione delle materie che sono demandate alla esclusiva competenza del consiglio.

Poiché l'art. 190 del regio decreto n. 148/1915 ha previsto, come detto, una maggioranza qualificata (la metà più uno dei consiglieri in carica e comunque mai inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati all'ente) ne deriva anche una indicazione sulla riserva al massimo organo deliberativo della competenza ad assumere mutui, equiparandola, alle deliberazioni sul bilancio.

La Cassa, condividendo in pieno le motivazioni assunte dal TAR Campania, ed in conformità del primitivo orientamento, non riterrà più idonee ai fini istruttori le deliberazioni di assunzione di mutuo, adottate dalla giunta.

Gli enti locali, per le operazioni in corso, sono pertanto pregati di voler sottoporre in maniera piena ai rispettivi consigli, le delibere di assunzione dei mutui.

Quanto esposto rende ovviamente superflua l'indicazione di assoluta incompetenza della giunta ad adottare provvedimenti di competenza del consiglio, che non siano di ordinaria amministrazione, nel periodo dei quarantacinque giorni precedenti le consultazioni elettorali, durante i quali sono appunto sospesi i poteri dei consigli stessi.

7. — MUTUI FINALIZZATI.

a) *Mutui ai comuni sotto i 5.000 abitanti.*

Anche per il 1990 è stata confermata la norma (art. 2, comma 1-*bis*, legge n. 38/1990) che prevede la concessione di mutui per un importo di L. 100.000.000 con durata ventennale ai comuni sotto i 5.000 abitanti e loro consorzi per la costruzione, ampliamento o ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani compreso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi con l'obbligo dell'utilizzo entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

La formulazione «impegnate a pena di decadenza» merita una precisazione date le difficoltà che si stanno determinando in presenza di perizie suppletive.

La questione rientra nella problematica più generale dell'esercizio di un diritto soggetto a termine di decadenza.

Nello specifico, non basta aver ottenuto la concessione del mutuo per poterne disporre sempre: anche le varianti devono essere «impegnate» entro il triennio; cioè, eventuali perizie potranno essere approvate e coperte con le somme concesse, solo entro il termine di decadenza. In definitiva, l'ente, trascorso il triennio, non ha più titolo a disporre di risorse che sono ormai, a tutti gli effetti, uscite dalla propria sfera giuridica.

Si suggerisce perciò di essere solleciti nell'utilizzo di queste risorse, al fine di usufruire anche delle eventuali economie di mutuo.

È chiaro che le perizie suppletive approvate dopo il termine di decadenza potranno essere finanziate dalla Cassa, sempre nel rispetto del 30%, con nuovi mutui a carico del bilancio del comune.

b) *Mutui per maggiori oneri di acquisizione aree.*

Si rinvia alla circolare specifica emanata in materia.

c) *Mutui per progetti informatici.*

Per le condizioni specifiche si rinvia alla circolare emanata dal Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con la Cassa depositi e prestiti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1990.

8. — PRECISAZIONI PROCEDURALI.

a) *Imputazione plafond:* come indicato nella parte generale le richieste dei consorzi, delle aziende, delle S.p.a. e delle comunità montane nel caso in cui gli enti garanti siano i comuni/province andranno imputate sulla singola disponibilità degli enti partecipanti. Sul piano operativo l'imputazione verrà fatta sulla base della garanzia data dai singoli enti; nel caso in cui non sia possibile adottare tale criterio la Cassa chiederà, in via preliminare se già non è stato dichiarato, agli enti interessati la propria disponibilità a che le risorse a disposizione siano utilizzate da altro ente.

b) *Bilancio preventivo:* l'art. 1 del decreto-legge n. 415/1989 fissa il termine per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 15 marzo 1990. Coerentemente il secondo comma dell'art. 13 sposta il termine dell'art. 4, nono comma, della legge n. 155/1989 che subordina l'assunzione dei mutui per l'anno 1990 all'approvazione del bilancio. Perciò, sul piano procedurale, in sede di concessione, il segretario deve dichiarare l'avvenuta approvazione del bilancio preventivo per le delibere di assunzione di mutuo adottate dopo il 15 marzo 1990.

c) *Divieto di appalto prima della concessione:* ai sensi dell'art. 23 della legge n. 144/1989 la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro 1° febbraio 1985 sulle procedure della Cassa, che prevedeva la possibilità di appaltare i lavori ed ordinare gli acquisti dopo l'adesione di massima purché in presenza dei mezzi finanziari per fronteggiare la spesa, deve considerarsi superata. Perciò i lavori dovranno essere appaltati e gli acquisti ordinati solo dopo la concessione del mutuo.

d) *Limite di assunzione mutui in caso di rientro dei debiti fuori bilancio:* il limite di L. 150.000 per abitante per l'assunzione di mutui per investimenti, previsto dalla lettera *b)*, nono comma, dell'art. 24 della legge n. 144/1989 è stato soppresso. Sul piano procedurale la Cassa non richiederà più la relativa attestazione.

9. — AVVERTENZE.

a) Considerando le difficoltà che potranno sorgere nell'attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, si richiama la norma dell'art. 13 della legge n. 131/1983, sesto comma, che esclude gli interessi di ritardato pagamento per i giorni che intercorrono dalla data di spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria provinciale, purché nel bando di gara sia espresso che trattasi di mutuo della Cassa depositi e prestiti.

b) Ai sensi del decimo comma dell'art. 4 della legge n. 155/1989, a partire dal 1991 il limite del 25% per l'indebitamento deve essere determinato con riferimento non più al bilancio preventivo bensì al consuntivo dei due anni precedenti all'assunzione del mutuo. Poiché questa disposizione determinerà un abbassamento della capacità d'indebitamento si suggerisce di prestare attenzione al nuovo limite, per avere contezza della situazione.

10. — INFORMAZIONI TELEFONICHE E TELECASSA.

La quantità di lavoro che giornalmente viene svolta dalla Cassa non permette ai dirigenti e ai funzionari di rispondere a tutte le richieste di informazioni telefoniche.

Nella tradizionale attenzione della Cassa ai propri utenti per migliorare comunque la comunicazione si è attivata, presso l'ufficio informazioni, una postazione telefonica n. 47235074 dedicata esclusivamente alle informazioni, in servizio dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì.

Un altro canale di informazione è costituito dal servizio Telecassa fornito tramite il sistema Videotel con il quale è possibile:

a) conoscere le fasi istruttorie, valuta e numero dei mandati di pagamento, somme residue, elenco mutui, ecc.;

b) avere risposte a quesiti di carattere generale utilizzando la casella postale il cui numero è il seguente: 021098022.

Per informazioni più precise sul servizio Telecassa rivolgersi al numero telefonico 06/47233107.

Il direttore generale: FALCONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ....
qualità di segretario, del ....
Vista la circolare Cassa depositi e prestiti n. ....,
Visti gli atti d'ufficio;
Sotto la propria responsabilità;

Dichiara

che la perizia di variante relativa al progetto di ....
riguarda i lavori inerenti l'opera di cui al progetto originario;
trova copertura nel ribasso d'asta/economie accertate sui lavori principali;
è stata approvata, nelle forme di legge, con delibera n. .... del ....

.... lì ....

Il segretario

Visto
Il legale rappresentante dell'ente

90A1513

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 63

Corso dei cambi del 29 marzo 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1252,750	1252,750	1252,70	1252,750	1252,750	1252,75	1252,700	1252,750	1252,750	1252,75
E.C.U.	1505,900	1505,900	1506 —	1505,900	1505,90	1505,90	1506,010	1505,900	1505,900	1505,90
Marco tedesco	736,780	736,780	737 —	736,780	736,78	736,78	736,740	736,780	736,780	736,78
Franco francese	218,910	218,910	219,25	218,910	218,910	218,910	218,930	218,910	218,910	218,91
Lira sterlina	2043,650	2043,650	2045 —	2043,650	2043,65	2043,65	2043,700	2043,650	2043,650	2043,65
Fiorino olandese	654,420	654,420	653,75	654,420	654,420	654,420	654,340	654,420	654,420	654,42
Franco belga	35,603	35,603	35,60	35,603	35,603	35,603	35,601	35,603	35,603	35,60
Peseta spagnola	11,499	11,499	11,5075	11,499	11,499	11,499	11,499	11,499	11,499	11,49
Corona danese	192,870	192,870	193 —	192,870	192,870	192,870	192,850	192,870	192,870	192,87
Lira irlandese	1970,850	1970,850	1970 —	1970,850	1970,85	1970,85	1971 —	1970,850	1970,850	--
Dracma greca	7,670	7,670	7,66	7,670	7,670	7,670	7,663	7,670	7,670	—
Escudo portoghese	8,329	8,329	8,35	8,329	8,329	8,329	8,331	8,329	8,329	8,32
Dollaro canadese	1065,700	1065,700	1066 —	1065,700	1065,70	1065,70	1065,500	1065,700	1065,700	1065,70
Yen giapponese	7,975	7,975	7,94	7,975	7,975	7,975	7,975	7,975	7,975	7,97
Franco svizzero	831,050	831,050	831,75	831,050	831,05	831,05	831,050	831,050	831,050	831,05
Scellino austriaco	104,680	104,680	104,70	104,680	104,680	104,680	104,683	104,680	104,680	104,68
Corona norvegese	190,290	190,290	190,25	190,290	190,290	190,290	190,310	190,290	190,290	190,29
Corona svedese	203,660	203,660	203,75	203,660	203,660	203,660	203,700	203,660	203,660	203,65
Marco finlandese	311,400	311,400	311,75	311,400	311,400	311,40	311,500	311,400	311,400	—
Dollaro australiano	941,550	941,550	941 —	941,550	941,550	941,550	941,750	941,550	941,550	941,55

Media dei titoli del 29 marzo 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-9(	101,250
» 9% » » 1976-91	99,850
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	92,950
» » » 22- 6-1987/91	92,350
» » » 18- 3-1987/94	75,550
» » » 21- 4-1987/94	75,150
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,575
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,400
» » » 13,25% 1- 1-1986/91	101,150
» » » 10% 18- 4-1987/92	96 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,875
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,500
» » » TR 2,5% 1983/93	87,750
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,100
» » » » 16- 8-1985/90	100,050
» » » » 18- 9-1985/90	100,125
» » » » 18-10-1985/90	100,075
» » » » 1-11-1983/90	100,800
» » » » 18-11-1985/90	100,050
» » » » 1-12-1983/90	101,025
» » » » 18-12-1985/90	100,300
» » » » 1- 1-1984/91	101 —
» » » » 17- 1-1986/91	100,100
» » » » 1- 2-1984/91	101,250
» » » » 18- 2-1986/91	100,200
» » » » 1- 3-1984/91	100,950
» » » » 18- 3-1986/91	100,325

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1984/91	100.925
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100.800
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100.900
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100.775
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100.725
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,725
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,750
»	»	»	»	1-11-1984/91	100.675
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,475
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,750
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,350
»	»	»	»	18- 4-1986/92	99,625
»	»	»	»	19- 5-1986/92	99,150
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99,250
»	»	»	»	19- 8-1987/92	99,950
»	»	»	»	1-11-1987/92	98.775
»	»	»	»	1-12-1987/92	98.775
»	»	»	»	1- 1-1988/93	98.775
»	»	»	»	1- 2-1988/93	98,400
»	»	»	»	1- 3-1988/93	98,400
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99 —
»	»	»	»	1- 5-1988/93	99,050
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,425
»	»	»	»	18- 6-1986/93	97,800
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,350
»	»	»	»	17- 7-1986/93	97,375
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,250
»	»	»	»	19- 8-1986/93	97 —
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99 —
»	»	»	»	18- 9-1986/93	97 —
»	»	»	»	1-10-1988/93	99 —
»	»	»	»	20-10-1986/93	97,025
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,750
»	»	»	»	18-11-1986/93	97 —
»	»	»	»	19-12-1986/93	97,750
»	»	»	»	1- 1-1989/94	98.925
»	»	»	»	1- 2-1989/94	98.900
»	»	»	»	1- 3-1989/94	98.375
»	»	»	»	15- 3-1989/94	97.875
»	»	»	»	1- 4-1989/94	98.175
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,500
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,050
»	»	»	»	1- 3-1985/95	95,600
»	»	»	»	1- 4-1985/95	95.300
»	»	»	»	1- 5-1985/95	95,350
»	»	»	»	1- 6-1985/95	95,750
»	»	»	»	1- 7-1985/95	96,725
»	»	»	»	1- 8-1985/95	95,925
»	»	»	»	1- 9-1985/95	95,650
»	»	»	»	1-10-1985/95	95,950
»	»	»	»	1-11-1985/95	95,950
»	»	»	»	1-12-1985/95	96,325
»	»	»	»	1- 1-1986/96	96,400
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	97,500
»	»	»	»	1- 2-1986/96	96,425
»	»	»	»	1- 3-1986/96	96,150
»	»	»	»	1- 4-1986/96	95,600
»	»	»	»	1- 5-1986/96	95,450
»	»	»	»	1- 6-1986/96	96,100
»	»	»	»	1- 7-1986/96	96,050
»	»	»	»	1- 8-1986/96	95,400
»	»	»	»	1- 9-1986/96	95,375
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,875
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,950
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,175
»	»	»	»	1- 1-1987/97	94,200
»	»	»	»	1- 2-1987/97	94,175
»	»	»	»	18- 2-1987/97	94,175
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94,150
»	»	»	»	1- 4-1987/97	93,950
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,950
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94 —
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,800
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,675
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,050

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,15%	1- 4-1990	99,825
»	»	»	10.50%	1- 4-1990	99,850
»	»	»	12.00%	1- 4-1990	100 —
»	»	»	10.50%	15- 4-1990	99,725
»	»	»	9.15%	1- 5-1990	99,875
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,950
»	»	»	10.50%	1- 5-1990 B	99,725
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	99,625
»	»	»	9.15%	1- 6-1990	99,450
»	»	»	10.00%	1- 6-1990	99,700
»	»	»	10.50%	16- 6-1990	99,425
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,475
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,725
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,425
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,400
»	»	»	10.50%	1- 8-1990	99,450
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,400
»	»	»	9.25%	1- 9-1990	99.175
»	»	»	11.25%	1- 9-1990	99,350
»	»	»	11.50%	1- 9-1990	99,300
»	»	»	9,25%	1-10-1990	98,700
»	»	»	11.50%	1-10-1990	99,500
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,375
»	»	»	9.25%	1-11-1990	98,400
»	»	»	9,25%	1-12-1990	98,350
»	»	»	12.50%	1- 3-1991	101.375
»	»	»	11.50%	1-11-1991	97,500
»	»	»	11.50%	1-12-1991	97,450
»	»	»	9.25%	1- 1-1992	94.650
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94.400
»	»	»	11.00%	1- 2-1992	96 —
»	»	»	9.15%	1- 3-1992	94.425
»	»	»	12.50%	1- 3-1992	98.450
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	94.100
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95.675
»	»	»	12.50%	1- 4-1992	98.450
»	»	»	12.50%	18- 4-1992	98.100
»	»	»	9.15%	1- 5-1992	93.875
»	»	»	11.00%	1- 5-1992	94.475
»	»	»	12.50%	1- 5-1992	98.100
»	»	»	12.50%	17- 5-1992	97.900
»	»	»	9.15%	1- 6-1992	94.350
»	»	»	10.50%	1- 7-1992	97,475
»	»	»	11.50%	1- 7-1992	95.950
»	»	»	11.50%	1- 8-1992	95.725
»	»	»	12.50%	1- 9-1992	97,850
»	»	»	12.50%	1-10-1992	97,875
»	»	»	12.50%	1- 2-1993	97,575
»	»	»	12.50%	1- 7-1993	96.500
»	»	»	12.50%	1- 8-1993	96.375
»	»	»	12.50%	1- 9-1993	96.300
»	»	»	12.50%	1-11-1993	96.325
»	»	»	12.50%	17-11-1993	96.375
»	»	»	12.50%	1- 1-1994	96.300

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11.50%	99,725
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11.25%	99,650
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8.75%	95.400
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8.50%	92.650
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8.50%	93.500
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8.50%	93.125
»	»	»	»	22-11-1984/92	10.50%	99,800
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9.60%	96,300
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9.75%	97,025
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9.00%	94,750
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8.75%	92.575
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8.75%	92.900
»	»	»	»	26-10-1988/93	8.65%	92.675
»	»	»	»	22-11-1985/93	8.75%	94.125
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8.75%	94,200
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7.75%	89,650
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6.90%	87,800
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,775
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	91,500
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLD.

90M29030

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione PO 2000»

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1990, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 224, sulla proposta del Ministro dell'ambiente è stata riconosciuta la personalità giuridica della «Fondazione PO 2000», in Roma.

90A1514

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione degli importi del prelievo supplementare sul latte bovino

Ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, gli importi del prelievo supplementare sul latte bovino per la campagna 1989-1990 (1° aprile 1989-31 marzo 1990) sono così stabiliti:

Sesto periodo:

consegne	L. 47.578,56/100 kg
vendite dirette	L. 35.683,92/100 kg

90A1532

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 5790 Div. I del 10 gennaio 1990 il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare da parte della società Telettra telecomunicazioni la donazione consistente in una serie di apparecchiature per un valore di L. 166.600 da destinare al Politecnico stesso.

90A1515

Autorizzazione all'Università di Macerata ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Macerata n. 7924/sett. 1° del 23 gennaio 1990 l'Università degli studi di Macerata è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal defunto prof. Riccardo Orestano consistente nella biblioteca di proprietà del donante, già esistente presso l'Università stessa, per un valore di L. 150.000.000.

Con decreto del prefetto di Macerata n. 7231/sett. 1° del 27 novembre 1989 l'Università degli studi di Macerata è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. Antonio Villanova la donazione consistente in C.C.T. per un valore di L. 15.000.000 il cui fruttato annuo e da destinare all'istituzione di un premio per i laureati in giurisprudenza.

90A1516

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Padova n. 2986/88 sett. II del 5 febbraio 1990 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte del defunto prof. Bernardino Salotto il legato consistente in una somma di L. 300.000.000 da destinare all'Università stessa.

90A1517

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 503 Div. I del 29 gennaio 1990 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ottica Aspesi la donazione consistente in un'apparecchiatura per trasmissione fotocopie (telefax) mod. 115 Harris/3M per un valore di L. 3.000.000 circa da destinare all'istituto di clinica oculistica.

Con decreto del prefetto di Milano n. 526 Div. I del 6 febbraio 1990 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Mario Miglior la donazione consistente in libri e riviste a carattere scientifico per un valore di L. 500.000 circa da destinare all'istituto di clinica oculistica.

Con decreto del prefetto di Milano n. 527 Div. I del 6 febbraio 1990 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Renata Treccani e dei professori Giorgio Ottogalli e Claudia Sorlini la donazione consistente in libri e riviste a carattere scientifico per un valore di L. 42.371.000 da destinare al dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche.

90A1518

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova n. 82 sett. II/2 del 24 gennaio 1990 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino, con sede in Torino, la donazione di:

1) un sistema video con telecamera per microscopio del valore di L. 7.400.000;

2) un termostato a circolazione e apparecchiatura complementare del valore di L. 1.350.000;

3) un conduttimetro digitale e apparecchiatura complementare del valore di L. 1.460.000;

4) un disintegratore ad ultrasuoni e apparecchiature complementari del valore di L. 11.420.000;

5) una centrifuga da tavolo e apparecchiatura complementare del valore di L. 1.178.000;

6) un uvicard S del valore di L. 4.250.000;

7) un congelatore orizzontale del valore di L. 7.695.000;

8) attrezzature informatiche per un valore di L. 10.108.000,

da destinarsi all'istituto di dermatologia.

90A1519

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10075 del 29 gennaio 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Squibb S.p.a. la donazione di L. 4.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica I. servizio autonomo di cardiologia.

90A1520

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 1622/1° sett. dell'11 gennaio 1990 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte di:

1) C.C.I.A. (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) la somma di L. 1.000.000 a favore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica (prima cattedra di patologia speciale medica) quale contributo per la «prima giornata scientifica regionale dell'Associazione italiana di oncologia medica»;

2) C.C.I.A. (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) la somma di L. 1.000.000 a favore del dipartimento di scienze giuridiche, quale contributo per l'organizzazione del 43° Congresso internazionale della «Société internationale F. De Visscher pour l'histoire des droits de l'antiquité»;

3) Banca popolare dell'Emilia la somma di L. 500.000 a favore del dipartimento di chimica, quale contributo per il «Corso intensivo sulle potenzialità delle transmembrane», che si terrà presso il dipartimento stesso.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1623/1° sett. dell'11 gennaio 1990 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte di:

1) Cassa di risparmio di Modena la somma di L. 2.000.000 da destinare al dipartimento di economia aziendale, quale contributo per la realizzazione di un convegno sul sistema sanitario;

2) Banco S. Geminiano e S. Prospero la somma di L. 1.000.000 e della Banca popolare dell'Emilia la somma di L. 500.000 a favore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica quali contributi per l'organizzazione del corso «aggiornamenti di chirurgia 1989-1990».

Con decreto del prefetto di Modena n. 1647/1° sett. dell'11 gennaio 1990 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Modena la donazione di L. 20.000.000 da destinare alla clinica otorinolaringoiatrica per l'acquisto di una videocamera ad uso didattico.

90A1521

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:

teoria delle forme;
letteratura anglo-americana;
tecnica della comunicazione visiva.

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica e tossicologica II.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura russa.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze economiche e bancarie:

istituzioni di economia politica;
politica economica (corso progredito).

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:

sociologia della famiglia.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:

anestesiologia e rianimazione.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI BERGAMO

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura tedesca.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A1536

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «G. M. Fasiani» di Garessio ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cuneo del 23 novembre 1989, prot. n. 487, la scuola media statale «G. M. Fasiani» di Garessio è stata autorizzata ad accettare la somma di L. 5.000.000 in titoli di Stato disposta dalla signora Lidia Masenti per l'istituzione di un premio annuale di studio in memoria del marito prof. Emilio Della Casa.

90A1522

Autorizzazione alla scuola media statale «Galilei» di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari la scuola media statale «Galilei» di Bari è stata autorizzata ad accettare la donazione di cinque microcomputers «M 10/24» offerti dalla Olivetti S.p.a.

90A1523

Autorizzazione alla scuola media statale «O. Palumbo» di Trani ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari del 28 settembre 1989, prot. n. 785, la scuola media statale «O. Palumbo» di Trani è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 3.000.000, disposta dai familiari del prof. Vincenzo Marolla e del personale della medesima scuola, per l'istituzione di una borsa di studio intestata alla memoria del prof. Vincenzo Marolla.

90A1524

Autorizzazione alla scuola media statale «Gustavo Colonnetti» di Pollone ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli dell'11 ottobre 1989, prot. n. 4803, la scuola media statale «Gustavo Colonnetti» di Pollone (Vercelli) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal preside della medesima scuola media di una macchina elettronica per scrivere «Olivetti» mod. Editor 4 del valore di L. 300.000.

90A1525

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Momigliano» di Ceva ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cuneo del 14 novembre 1989, prot. n. 545/14, la scuola media statale «A. Momigliano» di Ceva è stata autorizzata ad accettare in donazione dai signori Michelotti la somma di L. 5.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio da assegnare ogni anno ad un alunno della stessa scuola, in memoria del figlio Nathaniel.

90A1526

Autorizzazione alla scuola media statale «Il Passignano» di Tavarnelle Val di Pesa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze del 20 ottobre 1989, prot. n. 6118, la scuola media statale «Il Passignano» di Tavarnelle Val di Pesa è stata autorizzata ad accettare la donazione da parte della società Axis di Tavarnelle Val di Pesa, di due Personal Computers IBM completi di accessori, del valore di L. 13.671.500 più I.V.A.

90A1527

Autorizzazione alla scuola media statale «Carelli» di Conversano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari del 28 settembre 1989, prot. n. 509, la scuola media statale «Carelli» di Conversano (Bari) è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice «Olivetti» mod. Copia 7024 del valore di L. 3.433.150, disposta dalla Cassa rurale ed artigiana S.r.l. di Conversano.

90A1528

Autorizzazione alla scuola media statale «M. De Mennato» di Ponte ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Benevento in data 3 novembre 1989, prot. n. 5150, la scuola media statale «M. De Mennato» di Ponte (Benevento) è stata autorizzata ad accettare la somma di L. 10.000.000 offerta dalla sig.ra Morelli Maria Immacolata ved. Ocone, per l'istituzione di quattro borse di studio per alunni meritevoli e bisognosi.

90A1529

Autorizzazione alla scuola media statale «I. Calvino» di Alano di Piave ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Belluno del 14 aprile 1989, prot. n. I.14.3.9678, la scuola media statale «I. Calvino» di Alano di Piave è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina da scrivere usata «Olivetti Editor 4» disposta dalla ditta Cementi Piave S.p.a. di Pederobba (Treviso).

90A1530

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa «Santa Croce» in Roccaromana, e nomina del commissario liquidatore

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1990 la società cooperativa «Santa Croce», con sede in Roccaromana (Caserta), è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Ferraresi Renato.

90A1531

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 0 7 8 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000